



Il processo penale - brevi cenni

- ▶ La procedura penale è l'intervento delle autorità statali a seguito della denuncia di una vittima o della notizia di un reato, fino alla decisione giudiziale finale. Pertanto, disciplina il primo attributo della sovranità di uno Stato, cioè il **monopolio** della forza regolato dal diritto penale.

Come inizia il processo penale?

- ▶ Il **procedimento penale** ha inizio quando la notizia di reato viene iscritta nel registro presso l'ufficio del pubblico ministero;
- ▶ L'art. 330 c.p.p. prevede che “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”.
- ▶ Il procedimento penale ha inizio nel momento in cui una notizia di reato viene iscritta in un apposito **registro** conservato presso l'ufficio del pubblico ministero. L'art. 335 c.p.p. prevede che il pubblico ministero iscrive nel registro le notizie di cui prende conoscenza di propria iniziativa o che gli vengono comunicate da altri, comprendendo anche le ipotesi di procedibilità (quindi istanza, querela, richiesta di procedimento). Infatti, perché il processo penale possa avere inizio è **indispensabile** che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria acquisiscano **conoscenza di una notizia di reato**, ossia che siano informate dell'esistenza di un illecito perseguibile penalmente (reato) che sarebbe stato commesso da una o più persone note o non note.
- ▶ Una volta venuto a conoscenza di una notizia criminis, il pubblico ministero provvede ad annotare nel registro il fatto con accanto il nome della persona alla quale il reato viene attribuito (se nota, altrimenti saremo nelle ipotesi di notizia di reato a carico di persone ignote). È dal momento dell'iscrizione nel registro che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

DENUNCIA ESPOSTO QUERELA

QUALE STRUMENTO UTILIZZARE,
MODALITA' - TERMINI - DECADENZE

ESPOSTO

ESPOSTO: L'esposto è l'atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. A seguito della richiesta d'intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S. deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio

se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

In sostanza, l'esposto è la segnalazione che il cittadino fa all'autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un'ipotesi di reato.

► DENUNCIA

- Quando è stato commesso un reato, chiunque può informarne il Procuratore della Repubblica, direttamente o tramite polizia giudiziaria, presentando denuncia scritta o con dichiarazione a verbale.
- La denuncia è obbligatoria nei casi previsti dagli artt. 364 (delitto contro la personalità dello Stato) e 709 (avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza) del Codice Penale. La denuncia è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.
La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
- E' possibile proporre DENUNCIA in qualunque momento, non essendo stabilito alcun termine. Però un eccessivo ritardo potrebbe rendere inevitabile l'estinzione del reato per prescrizione.

QUERELA:

- ▶ Per alcuni reati il processo può iniziare soltanto se la persona offesa presenta querela, cioè una denuncia contenente anche la richiesta di procedere penalmente. La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) **esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole**. E' prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio. Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
- ▶ **La QUERELA può essere presentate soltanto dalla persona offesa dal reato**. Se questa è minorenne, interdetta o inabilitata, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore o curatore; se questi mancano oppure sono in conflitto di interessi con la parte offesa, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del Procuratore della Repubblica (al quale chiunque può segnalare il caso). E' possibile **ritirare** la querela precedentemente proposta. La revoca della querela prende il nome di **remissione**. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato). **LA REMISSIONE COMPORTA ESTINZIONE DEL REATO**.
- ▶ **Possono essere presentate:**
 1. oralmente davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che redigerà un verbale delle dichiarazioni.
 2. per iscritto. Ma poiché non hanno valore né possono essere utilizzati gli scritti anonimi, e tali sono quelli provenienti da persona la cui identità non sia certa, la denuncia o querela o istanza non possono essere inviate per via telematica.
- ▶ Occorre, dunque, che:
 1. siano presentate personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, esibendo un documento di identificazione;
 2. se inviate per posta, abbiano la firma autenticata da un pubblico ufficiale oppure sia allegata fotocopia di un documento di identificazione del sottoscrittore.
- ▶ E' possibile proporre QUERELA tre mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato. Un termine più lungo, sei mesi, è previsto per i delitti di cui agli articoli 609-bis C.P.(violenza sessuale), 609-quater C.P.(atti sessuali con minorenne), 612-bis C.P.(atti persecutori = c.d.stalking).

RICORSO IMMEDIATO AL Giudice di pace

- ▶ L'art. 20 del d.lgs.vo n. 274/2000 permette alla persona offesa il ricorso immediato al giudice di pace.
- ▶ Tale ricorso produce gli stessi effetti della querela.
- ▶ Il ricorso deve però essere presentato alla cancelleria del PM, il quale dovrà presentare le proprie richieste in merito al giudice e esprimere il suo parere circa l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dello stesso.
- ▶ L'esercizio dell'azione penale, infatti, è sempre una facoltà del solo PM, la parte civile – in questo caso la persona offesa – può solo manifestare la sua volontà a che lo Stato proceda per la repressione del reo.
- ▶ Allo stesso modo, si deve esprimere anche il giudice.
- ▶ Qualora il giudice non ritenga di dover trasmettere nuovamente il ricorso al PM, disporrà con decreto la convocazione delle parti in udienza
- ▶ A tal punto, inizierà il giudizio penale.
- ▶ Il ricorso immediato di cui all'art. 21 cit. è, dunque, uno strumento molto utile ma la cui applicabilità al caso concreto deve essere ben valutata.

Le parti del processo

- ▶ **PUBBLICO MINISTERO**
- ▶ **PERSONA OFFESA/PARTE CIVILE**
- ▶ **IMPUTATO (CON DIFENSORE)**

Svolgimento del processo penale

- ▶ **Indagini preliminari.** Tali indagini si indicano appunto come preliminari proprio perché hanno l'obiettivo di verificare se vi siano o meno i presupposti per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
- ▶ **Archiviazione** La richiesta di archiviazione viene presentata quando il pubblico ministero ritiene la notizia di reato non fondata e per cui inidonea per sostenere un'accusa in giudizio
- ▶ **Citazione a giudizio.** Il **dibattimento è il cuore del processo penale** in quanto è la sede naturale della formazione della prova nel rispetto del contraddittorio delle parti
- ▶ **SENTENZA: ASSOLUZIONE E CONDANNA**

LA PENA

- ▶ **ART 27 COSTITUZIONE**: La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
- ▶ **PRINCIPIO DI LEGALITA'**
- ▶ Le pene contemplate dalla legge sono di due tipi: **detentive** e **pecuniarie**. Le **pene detentive** sono, in ordine di gravità crescente:
 - l'arresto; la reclusione; l'ergastolo.
- ▶ Le **pene pecuniarie** sono invece soltanto due:
 - l'ammenda; la multa